

EMENDAMENTI AS.1120

ART.7

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

"5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5-bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed il Ministro della Salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse."

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

BULGARELLI, TAVERNA, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA



7.96

Emendamento

Art. 7

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

"5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5-bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed il Ministro della Salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse."



Sen. Anna Bonaiuto

SEN. GERONI

Sen. MILO

SEN. MANDELLI

7.97

Articolo 7


Emendamento

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5-bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed il Ministro della Salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse.

Lanzillotta, Marino



Relazione illustrativa

L'emendamento prevede la stabilizzazione dell'istituto del 5 per mille. Negli anni, il 5 per mille si è caratterizzato quale istituto "precario" a rinnovo annuale. Si ritiene necessario che il meccanismo del 5 per mille venga stabilizzato mediante un apposito dispositivo di legge che ne garantisca la conferma nel lungo periodo definendo anche tempi certi per l'erogazione dei fondi spettanti. Questo darà la possibilità alle organizzazioni non profit di programmare con ragionevole certezza e sufficiente anticipo le proprie attività da finanziare con gli introiti del 5 per mille.

Principale obiettivo è pertanto, un provvedimento di legge che comporti il superamento della fase sperimentale del 5 per mille, procedendo alla sua stabilizzazione, in modo che non sia più legato ogni anno al non sempre lineare iter di approvazione delle manovre finanziarie annuali, ora Legge di Stabilità. Vengono inoltre espressamente previste le date per la pubblicazione e l'erogazione degli importi spettanti a ciascun percettore, nonché prescritta l'acquisizione d'ufficio dei documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi necessari all'istruttoria del procedimento e già in possesso delle pubbliche amministrazioni.

7.98

AS 1120
Emendamento
Art. 7

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5-bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed il Ministro della Salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse.»

Conseguentemente,

all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 23 per cento >>"

"24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

PEZZOPANE

Pezzopane

7.99

AS 1120

**Emendamento
articolo 7**

Sostituire il comma 5 dell'art. 7 con i seguenti

5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.


5-bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed il Ministro della Salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse.

Relazione illustrativa

L'emendamento prevede la stabilizzazione dell'istituto del 5 per mille. Negli anni, il 5 per mille si è caratterizzato quale istituto "precario" a rinnovo annuale. Si ritiene necessario che il meccanismo del 5 per mille venga stabilizzato mediante un apposito dispositivo di legge che ne garantisca la conferma nel lungo periodo definendo anche tempi certi per l'erogazione dei fondi spettanti. Questo darà la possibilità alle organizzazioni non profit di programmare con ragionevole certezza e sufficiente anticipo le proprie attività da finanziare con gli introiti del 5 per mille.

Principale obiettivo è pertanto, un provvedimento di legge che comporti il superamento della fase sperimentale del 5 per mille, procedendo alla sua stabilizzazione, in modo che non sia più legato ogni anno al non sempre lineare iter di approvazione delle manovre finanziarie annuali, ora Legge di Stabilità. Vengono inoltre espressamente previste le date per la pubblicazione e l'erogazione degli importi spettanti a ciascun percettore, nonché prescritta l'acquisizione d'ufficio dei documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi necessari all'istruttoria del procedimento e già in possesso delle pubbliche amministrazioni.

CERONI



7.100

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 7


Sostituire il comma 5 con i seguenti:

"5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d) e), del decreto legge 25 marzo 2010n, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5-bis. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base della totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e il Ministro della Salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse."



De Petris



Uras

7.101

Emendamento AS 1120

All'articolo 7, sostituire il comma 5 con il seguente:


<<5. Il Governo, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, assicura, con opportuni decreti legislativi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale, la razionalizzazione e la stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti, di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*septiesdecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

In regime transitorio, le disposizioni del decreto legge citato si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2014. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di euro 500 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo. >>

Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annue a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo Speciale di Parte Corrente, Ministero dell'Economia e delle Finanze>


Sen. Comaroli

Sen. Bitonci



7.102

A.S. 1120

Emendamento

Art. 7

Al comma 5, sostituire le parole: << 400 milioni >> con le seguenti: << 440 milioni >>.

Conseguentemente:

- a) Al medesimo articolo 7, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: << 5-bis. Agli interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati ulteriori 10 milioni per l'anno 2014, 40 milioni per l'anno 2015 e 30 milioni per l'anno 2016 »*
- b) All'articolo 9, sopprimere il comma 6*

SPOSETTI



7.103

A.S. 1120
Emendamento
Art. 7


Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole "400 milioni con le seguenti "500 milioni".

Conseguentemente,

a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 40.000.

b) all'articolo 10, comma 32, dopo le parole "in misura non inferiore a" inserire le seguenti "60 milioni di euro per l'anno 2014,"

LEPRI, CANTINI, COLLINA, COCIANCICH, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, LAI, MANASSERO, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, TOCCI, ZANONI, ANGIONI, GHEDINI RITA



7.104

EMENDAMENTI AS.1120

ART 7

Al comma 5, sopprimere le parole da: "Le risorse" fino a "400 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE



7.105

AS 1120
Emendamento
Art. 7

Al comma 5 sostituire le parole "400 milioni" con le seguenti: "500 milioni".

Conseguentemente,

all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 20,5 per cento >>"

PEZZOPANE *Pezzopane*

7.106

AS 1120

Emendamento

ART. 7

Al comma 5 sostituire le parole "400 milioni" con le seguenti: "500 milioni"

Al maggior onere si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9 comma 13.



[Handwritten signature]
Sen. Anna Bonfrisco

Sen. CERONI

Sen. MILO

SEN. MANDAU'

7.107

AS 1120
Emendamento


articolo 7

All'articolo 7 comma 5 sostituire le parole "400 milioni" con le seguenti: "500 milioni".

Relazione illustrativa

L'emendamento prevede l'innalzamento del tetto di spesa da 400 milioni previsti per il 2014 a 500 milioni. Questa modifica si rende necessaria per rispettare la volontà dei 17 milioni di contribuenti che ogni anno destinano risorse al cinque per mille. Negli anni passati l'imposizione del tetto ai 400 Milioni ha determinato una decurtazione sul totale della cifra destinata dai contribuenti. Infatti, nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2010, il totale degli importi assegnati dai contribuenti ai percettori del 5 per mille risulta essere stato di 463 milioni di euro a fronte di una effettiva erogazione, per motivazioni non ancora ad oggi chiarite, addirittura inferiore al tetto dei 400 milioni di euro, che si è attestata su soli 383 milioni di euro. I beneficiari hanno così subito una decurtazione percentuale del 17% rispetto a quanto assegnato dai contribuenti italiani. Analoga decurtazione è avvenuta per le dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2011 in cui per dichiarazione del viceministro dell'Economia alla Camera le assegnazioni dei contribuenti erano pari a 488 milioni mentre l'erogato è stato di soli 395 milioni. Ne deriva la sottrazione alle risorse disponibili per le organizzazioni non profit di oltre 170 milioni di euro in due anni. Pertanto si chiede un innalzamento del tetto di spesa per rispettare la volontà del contribuente di destinare effettivamente il cinque per mille e non un'altra e più bassa percentuale. I fondi del 5 per mille rappresentano oggi per molte organizzazioni non profit una componente fondamentale per svolgere le loro attività a scopo sociale.

CERONI



7.108

AS 1120

Emendamento

Articolo 7

Al comma 5, sostituire le parole "400 milioni" con le seguenti: "500 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire la parola "150" con la parola: "250"


Lanzillotta, Marino

Relazione illustrativa

L'emendamento prevede l'innalzamento del tetto di spesa da 400 milioni previsti per il 2014 a 500 milioni. Questa modifica si rende necessaria per rispettare la volontà dei 17 milioni di contribuenti che ogni anno destinano risorse al cinque per mille. Negli anni passati l'imposizione del tetto ai 400 Milioni ha determinato una decurtazione sul totale della cifra destinata dai contribuenti. Infatti, nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2010, il totale degli importi assegnati dai contribuenti ai percettori del 5 per mille risulta essere stato di 463 milioni di euro a fronte di una effettiva erogazione, per motivazioni non ancora ad oggi chiarite, addirittura inferiore al tetto dei 400 milioni di euro, che si è attestata su soli 383 milioni di euro. I beneficiari hanno così subito una decurtazione percentuale del 17% rispetto a quanto assegnato dai contribuenti italiani. Analoga decurtazione è avvenuta per le dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2011 in cui per dichiarazione del viceministro dell'Economia alla Camera le assegnazioni dei contribuenti erano pari a 488 milioni mentre l'erogato è stato di soli 395 milioni. Ne deriva la sottrazione alle risorse disponibili per le organizzazioni non profit di oltre 170 milioni di euro in due anni. Pertanto si chiede un innalzamento del tetto di spesa per rispettare la volontà del contribuente di destinare effettivamente il cinque per mille e non un'altra e più bassa percentuale. I fondi del 5 per mille rappresentano oggi per molte organizzazioni non profit una componente fondamentale per svolgere le loro attività a scopo sociale.

7.109

22

EMENDAMENTI AS.1120

Art.7

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. All'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n.222, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

" Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si intende attribuita allo Stato e le relative somme affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n.241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo."

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA, MARTELLI

l.m.

7.110

AS 1120


EMENDAMENTO-

Art. 7

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

" 5-bis. Per gli anni dal 2014 al 2016 la quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 47 della legge n. 222 del 1985 non può essere destinata a finalità diverse da quelle espressamente previste dall'articolo 47 richiamato. "

CERONI



7.14